

N. R.G. 5798/2015



TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
QUARTA SEZIONE CIVILE E FALLIMENTARE

Il Giudice,

letto il ricorso promosso da [REDACTED] ai sensi dell'art. 7 e ss. della legge 3/2012 e successive modifiche (procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento) con il quale si è proposto il pagamento dei propri debiti, mediante un accordo di ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei crediti; ha emesso il seguente

DECRETO

visto il provvedimento di nomina del professionista quale OCC dott.ssa Stefania Marchesini;

vista la proposta di accordo ai creditori ex art. 7 della legge 3 del 2012 depositata in data 27 febbraio 2018 e la relativa attestazione di fattibilità del piano depositata dalla dott.ssa Marchesini ai sensi dell'art. 9, II comma, l. 3/2012;

tenuto conto che la ricorrente non è assoggettata, né assoggettabile a fallimento, poiché la società [REDACTED] s.n.c., della quale era socia illimitatamente responsabile, è stata cancellata dal registro delle imprese in data 28.11.2013 e, conseguentemente, sono decorsi i termini di cui all'art. 10 l.f.;

rilevato che la ricorrente ha indicato i debitori e le somme agli stessi dovute, depositando altresì la documentazione prevista dalla legge;

considerato che l'OCC ha dato atto che non risultano atti in frode, né che lo stato di sovraindebitamento sia stato colposamente determinato dalla ricorrente;

tenuto conto che il ricorso ed il decreto di fissazione di udienza sono stati comunicati ai creditori ai sensi dell'art. 10 l. 3/2012;



dato atto che l'Agenzia delle Entrate Riscossione – come dalla stessa riconosciuto con nota del 23.3.2018 depositata dalla ricorrente in data 26.3.2018 – riveste la qualifica di soggetto creditore solo per le somme dovute a titolo di aggio e spese di riscossione (quantificate in € 4.252,49), mentre non è titolare dei restanti crediti per la cui riscossione agisce. La legittimazione a prestare il consenso alla proposta previsto dall'art. 11 l. 3/2012 spetta dunque unicamente agli enti impositori, titolari del diritto di credito. Solo costoro possono contestare l'eventuale ammontare del credito indicato dal ricorrente ed acconsentire alla rinuncia o alla falcidia prevista nel piano;

ritenuto quindi che il voto espresso per i crediti di competenza degli enti impositori (INPS, Comune di Bologna e Camera di Commercio) dall'Agenzia delle Entrate Riscossione non sia stato validamente prestato, poiché non proviene dal soggetto titolare del relativo diritto di credito;

considerato che gli enti impositori richiamati, se pur regolarmente notiziati della proposta, non hanno fatto pervenire alcuna comunicazione e, pertanto, vanno ritenuti tacitamente favorevoli;

rilevato che l'ammontare dei crediti ammessi al voto è pari a € 42.805,28 e che, ai fini del raggiungimento dell'accordo, la maggioranza prevista dall'art. 11, n. 2, l. 3/2012 (pari al 60% dei crediti), ammonta a € 25.683,17;

tenuto conto che il totale dei crediti tacitamente favorevoli ammonta a € 38.708,59 e, quindi, supera la percentuale del 60% sopra richiamata;

ritenuto quindi che l'accordo con i creditori deve considerarsi raggiunto;

tenuto conto della relazione predisposta ex art. 12, I comma, l. 3/2012 dall'OCC e l'attestazione di definitiva fattibilità del piano;

rilevato che non è pervenuta alcuna contestazione dai creditori;

ritenuto quindi che il piano possa essere omologato, sussistendone tutti i presupposti di legge;

P.Q.M.

visti gli artt. 7 e ss. Della l. n. 3/2012,



Omologa l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto da in conformità e con le modalità stabilite nella proposta approvata dai creditori;

Dispone che i pagamenti avvengano secondo le modalità indicate nell'accordo, a cura della dott.ssa Stefania Marchesini

Dispone che della proposta e del presente decreto sia data pubblicità sul sito istituzionale www.tribunale.bologna.giustizia.it.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.

Bologna, 24 aprile 2018

Il Giudice

Antonella Rimondini

